



OSSERVATORIO DOTTRINALE

ottobre – dicembre 2025

(a cura di Niccolò BALDELLI)

Tematiche trattate: *Contravvenzioni Alimentari - Diritto penale alimentare - Disastri ambientali - Incendi Boschivi - Ordinanza di demolizione - Reati agroalimentari – Rifiuti – Tutela penale dell'ambiente – Tutela penale degli animali*

[Contravvenzioni alimentari] Emanuele Birritteri, *La prima sentenza della Cassazione sulla procedura estintiva delle contravvenzioni alimentari: tra incertezze interpretative e nodi irrisolti*, Nota a Cassazione penale, Sez. III, 28 aprile 2025 (ud. 16 gennaio 2025), n. 16082, in *Giur. It.*, 1, 2026, p. 166 – 175.

ABSTRACT - La decisione della Cassazione penale n. 16082/2025 costituisce la prima sentenza della Corte di Cassazione sulla nuova procedura estintiva delle contravvenzioni alimentari introdotta dalla riforma “Cartabia”. Dopo aver sancito l'applicabilità del meccanismo alle c.d. condotte esaurite, il Collegio afferma, da un lato, che il concorso tra la contravvenzione alimentare e un qualsiasi delitto di cui l'organo accertatore abbia appreso sin da subito la notizia, in uno con la prima, esclude l'operatività dell'istituto; dall'altro lato, che l'omessa indicazione delle prescrizioni da parte dell'organo di enforcement non è causa di improcedibilità dell'azione penale. Il contributo illustra i passaggi centrali della decisione della Suprema Corte ed evidenzia tanto i suoi riflessi positivi quanto i diversi aspetti problematici, proponendo alcune soluzioni ermeneutiche alternative, tese alla piena valorizzazione delle diverse esigenze che l'istituto dovrebbe soddisfare.



[Diritto penale alimentare] Giuseppe Rotolo, *A proposito della salute pubblica quale bene giuridico tutelato nell'ambito del diritto penale alimentare. Alcune osservazioni critiche e politico-criminali*, in *Arch. Pen.*, 1, 2026.

ABSTRACT - Il contributo si propone di approfondire e discutere nozione, caratteri e funzione della salute pubblica quale bene giuridico tutelato nell'ambito del diritto penale alimentare. Se ne traggono anche le implicazioni sul piano della disciplina posta a tutela dello stesso, che è caratterizzata essenzialmente dall'anticipazione dell'intervento penale. In chiave critica, si segnala l'esigenza di operare una netta distinzione con la tutela dell'ambiente, attesi i rischi di sovrapposizione tra i due diversi ambiti, con le conseguenti possibili ripercussioni sul piano dell'interpretazione delle fattispecie e della tenuta dei principi fondamentali. Emblematico, in tal senso, è il caso dell'acqua, cui è attribuibile differente valenza in entrambi i settori e che dunque si presta a dare luogo a simili equivoci. In conclusione, le differenti impostazioni assiologiche note come *food safety* e *food security* sono presentate quali cornici di senso entro cui inquadrare, anche in prospettiva politico-criminale, l'articolato sistema di tutela penale dell'interesse in questione.

[Disastri ambientali] Riccardo Battistoni, *Disastri e contraddizioni tra paradigmi di tutela penale dell'ambiente*, in *Leg. Pen.*, 4.1, 2025, p. 27-50.

ABSTRACT - Il lavoro riflette sulle criticità del sistema penale italiano nell'ambito della tutela ambientale, tenuto conto della disciplina *pre e post* legge n. 68/2015. Viene operato un focus sulla problematica coesistenza tra il delitto di disastro ambientale (art. 452 *quater* Cp), espressione di un modello parzialmente sanzionatorio alla luce della clausola di illiceità "abusivamente", e fattispecie preesistenti quali il disastro innominato (art. 434 Cp) e l'avvelenamento di acque (art. 439 Cp), tipici di un modello penalistico puro di tutela dell'ambiente. Tale commistione di paradigmi produce



incoerenze nell'ambito del concorso di reati, del riparto di responsabilità tra persona fisica ed ente (d.lgs. 231/2001) e porta, di fatto, a sconfessare la limitazione della responsabilità sottesa al modello parzialmente sanzionatorio.

[Incendi boschivi] Vito Plantamura, *Incendi boschivi e cambiamenti climatici: la tutela penale*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 3-4, 2025, p. 629-650.

ABSTRACT - In Italia e negli altri Paesi, soprattutto dell'Europa meridionale, in cui è previsto, il delitto autonomo di incendio boschivo, introdotto nell'ordinamento italiano all'inizio del terzo millennio, non è diretto principalmente alla tutela dell'incolumità pubblica, ma ha un ruolo importante nella tutela dei boschi e, più in generale, dell'ambiente inteso in senso naturalistico, così come i delitti di inquinamento, con i quali ha più di un punto di contatto. La connessione del delitto di incendio boschivo con la più ampia questione ambientale, inoltre, è diventata ancora più stretta per via del cambiamento climatico in corso, visto che l'aumento delle temperature potrebbe essere causa di un aumento degli incendi boschivi e, allo stesso tempo, l'aumento degli incendi boschivi potrebbe essere causa di un aumento delle temperature, così creando un "circolo vizioso".

[Ordinanza di demolizione] Alessandra Amore, *L'ordinanza di demolizione dell'opera abusiva: l'intreccio inestricabile tra processo penale, procedimento e provvedimento amministrativo*, in *Riv. Giur. Edil.*, 5, 2025, p. 425-451.

ABSTRACT - Il lavoro si propone di indagare i profili oscuri che connotano il tema delle ordinanze di demolizione aventi a oggetto un'opera abusiva; per fare ciò, la riflessione si articola in due parti: nella prima si proverà a comprendere se il giudice



penale e la p.a. rispettino il principio di proporzionalità - sì come interpretato dalla Corte edu - in sede di adozione o sospensione dell'ordinanza di demolizione, a garanzia del diritto di abitazione, *ex art. 8 CEDU*. Nella seconda, muovendo dall'intreccio tra processo penale e provvedimento amministrativo, si rifletterà in ordine all'incidenza del sequestro penale sull'efficacia dell'ordinanza di demolizione, per comprendere se la sospensione disposta sul mero presupposto oggettivo, qual è il sequestro penale, e *sine die* sia conforme o meno all'art. 21 *quater* della l. 7 agosto del 1990 n. 241.

[Reati agroalimentari] Antonella Madeo, *La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agro-alimentari: dalle origini al Reg. 1143/2024/UE, al D.D.L. 9.4.2025 di riforma degli illeciti in Italia*, in *Leg. Pen.*, 3.2, 2025, p. 10-45

ABSTRACT - Il contributo, in un primo momento, analizza la «storia» delle denominazioni geografiche e di origine di alimenti di elevata qualità, evidenziano come e perché esse sono state riconosciute meritevoli di protezione dal legislatore comunitario e lo sviluppo della tutela dal regolamento del 1992 a quello attualmente vigente del 2024. In un secondo momento mira a verificare in quale misura il legislatore italiano abbia dato nel tempo attuazione alla suddetta disciplina europea a protezione delle denominazioni sotto il profilo della repressione penale e amministrativa degli usi indebiti di esse. Particolare attenzione viene posta al reg. 1143/2024/UE, nell'ottica di comprendere se l'attuale sistema punitivo italiano sia adeguato ad esso o necessiti un intervento legislativo integrativo per allinearlo in modo completo, con uno sguardo anche al recente d.d.l. governativo approvato dal CdM il 9.4.2025 di riforma delle frodi alimentari.



[Reati agroalimentari] Nicola Menardo, Federica Sanna, Marta Raviolo, *La riforma dei reati agroalimentari. Nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare, aggravante di agropirateria e responsabilità degli enti nella legge “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani” (A.C. 2721)*, in *Giur. Pen. Web*, 4, 2026.

ABSTRACT - Con la legge approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 15 aprile 2026 – di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – e recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, il legislatore italiano ha finalmente portato a compimento un processo riformatore atteso da oltre un decennio. Il provvedimento – frutto di un lavoro condiviso tra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e il Ministero della Giustizia – riprende e rielabora, adattandoli al mutato contesto normativo ed economico, i contenuti essenziali del progetto elaborato dalla Commissione presieduta dal dott. Giancarlo Caselli, rimasto giacente nelle aule parlamentari per l’intera durata della XVIII legislatura senza mai giungere all’approvazione definitiva. L’intervento si sviluppa lungo tre direttrici principali: la ridefinizione del sistema sanzionatorio penale con l’introduzione di nuove fattispecie di reato specificamente dedicate al settore agroalimentare; l’estensione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai nuovi illeciti; il rafforzamento organico degli strumenti di controllo e tracciabilità lungo la filiera. Si tratta, come si avrà modo di verificare, di una riforma di portata sistemica che mira a dotare l’ordinamento di strumenti adeguati a contrastare fenomeni criminosi di nuova generazione, caratterizzati da dimensione organizzata, continuità e radicamento nelle strutture d’impresa.



[Rifiuti] Marco Mossa Verre, *Un turning point nel diritto penale dell'ambiente? Il decreto "Terra dei fuochi" tra logiche repressive e mutamenti di sistema*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2, 2026, p. 187 - 204.

ABSTRACT - Il contributo analizza criticamente il D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni nella L. 3 ottobre 2025, n. 147 (c.d. decreto Terra dei Fuochi), soffermandosi sull'impatto sistematico delle modifiche apportate nella disciplina penale dei rifiuti. L'analisi si concentra sulle principali direttrici della riforma: la trasformazione di alcune contravvenzioni in delitti, l'inasprimento delle cornici edittali, la valorizzazione del pericolo concreto quale fattore di aggravamento della pena e il rafforzamento, anche al di fuori del sotto-settore dei reati in materia di rifiuti, degli strumenti di controllo penale della criminalità d'impresa. Nella parte conclusiva, il lavoro si sofferma sulla compatibilità di tale assetto con la Dir. UE 2024/1203 e si interroga sulla sostenibilità delle scelte sinora adottate in un'ottica di anticipazione dei successivi interventi di recepimento della fonte europea.

[Rifiuti] Licia Siracusa, *Decreto "Terra dei fuochi": un surplus repressivo che non risana le ferite della violenza ambientale*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2, 2026, p. 169 – 185.

ABSTRACT - Il D.L. 8 agosto 2025, n. 116 (conv. in L. 3 ottobre 20125, n. 157) - c.d. "Decreto Terra dei fuochi" - costituisce una microriforma delle misure di contrasto agli illeciti penali in materia di rifiuti. Le novità introdotte (conversione in delitti di molte delle contravvenzioni, introduzione di nuove figure di reato, inasprimento del trattamento sanzionatorio, estromissione degli illeciti penali in materia di rifiuti dalla sfera applicativa dell'art. 131-bis c.p. etc.) risultano improntate ad una logica di iper-punitivismo, che non riconosce alcuno spazio operativo a fattispecie premiali di natura riparatoria. Alla foga repressiva si affianca poi una sovrabbondanza di fattispecie di reato interferenti con altre già vigenti, che è destinata a generare in futuro non pochi



problemi in sede applicativa. Le difficoltà interpretative rischiano peraltro di aggravarsi ulteriormente, se il legislatore non provvederà a ben coordinare le nuove previsioni con i contenuti del decreto legislativo di attuazione della nuova Direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente e con la futura riforma della disciplina della responsabilità da reato degli enti.

[Rifiuti] Carlo Ruga Riva, *Abrogato il reato di inosservanza di prescrizioni in materia di gestione di rifiuti pericolosi? Quer pasticciaccio brutto di Via Arenula*, in *Sist. pen.*, 25.2.2026.

ABSTRACT - Il D.L. 8 agosto 2025, n. 116 (conv. in L. 3 ottobre 20125, n. 157) ha tra le altre cose circoscritto l'ambito del reato di inosservanza delle prescrizioni in materia di rifiuti ai soli rifiuti *non* pericolosi. L'Autore si chiede se la riforma comporti l'abrogazione del reato di inosservanza delle prescrizioni in materia di rifiuti *pericolosi* (così come la mancata incriminazione della inosservanza riferibile alla nuova categoria dei *rifiuti non pericolosi in casi particolari*). L'alternativa è tra una irragionevole abrogazione delle ipotesi più gravi (concernenti i rifiuti pericolosi e quelli non pericolosi in casi particolari) e la loro riconducibilità all'ipotesi del co. 1 (gestione abusiva di rifiuti). La lettera della legge non consente la seconda opzione.

In definitiva la novella ha irragionevolmente abrogato la sottofattispecie di inosservanza delle prescrizioni in materia di rifiuti pericolosi, ma per rimediare alla svista normativa non resta che attendere un intervento legislativo *ad hoc*.

[Tutela penale dell'ambiente] Jonas Divjak, *Prosecution of Environmental and Climate Offences Within the EU: Europol, Eurojust, OLAF, EPPO*, in *EuCLR European Criminal Law Review*, Vo. 15, 2025, Is. 2, p. 262 – 274.



ABSTRACT - In the fight against the climate crisis and the environmental degradation, the EU and its member states are expanding criminal law. The most recent development is the EU Directive on the protection of the environment through criminal law (2024/1203), which must be implemented into national law by May 2026. However, national criminal prosecution in this area faces particular challenges, as these offences often affect multiple states. The following article explores whether environmental and climate offences can be prosecuted at the European level by Europol, Eurojust, OLAF and the EPPO.

[Tutela penale dell'ambiente] Mario Iannuzziello, *L'adeguamento del diritto penale ambientale ai vincoli europei: elementi critico-valutativi a partire dal Decreto Legge "Terra dei Fuochi" e dalla Direttiva (UE) 2024/1203*, in *Leg. Pen.*, 4.2, 2025, p. 37-64.

ABSTRACT - Il diritto penale ambientale sta attraversando una fase di profondo cambiamento, segnata dai vincoli europei. Da un canto, il d.l. 8.8.2025 n. 116 si propone – nelle intenzioni del legislatore – di dar seguito alla sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per il caso della c.d. Terra dei Fuochi. Dall'altro, la l. 13.6.2025 n. 91 autorizza il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1203, meglio nota come la nuova direttiva ambiente. Entrambe le direttrici della riforma incidono su ciascuno degli ambiti in cui si articola la tutela penale ambientale, cioè il Codice penale, la legislazione di settore e il d.lgs. 231/2001. Tuttavia, se il d.l. 116/2025 si caratterizza per interventi sì incisivi ma comunque limitati e non privi di criticità, la Direttiva schiude uno scenario più ampio. Quest'ultima, confermando alcuni cardini dell'assetto di tutela vigente, come l'opzione per la protezione penale mediata, sembra innovare nella selezione dei fatti da criminalizzare, ricomprendendo nella materia ambientale anche plessi normativi ad essa tradizionalmente estranei,



come quello in tema di sostanze pericolose. Muovendosi tra le luci e le ombre di questo processo di adeguamento ai vincoli europei, il legislatore domestico può ricavarsi uno spazio per razionalizzare alcuni aspetti della tutela ambientale, valorizzando le maglie larghe della legge di delegazione europea.

[Tutela penale degli animali] Carlo Ruga Riva, *La nuova tutela penale degli animali: ragioni e sentimento*, in *Leg. Pen.*, 3.2, 2025, P. 178 - 190

ABSTRACT - L'Autore analizza i contenuti della l. n. 82/2025, che ha innovato la disciplina della tutela penale degli animali. In particolare, la rubrica del titolo IX bis del c.p. è ora dedicata ai "Delitti contro gli animali"; sono state inasprite le pene per vari delitti e contravvenzioni contro gli animali; inserite quattro nuove circostanze aggravanti; prevista la responsabilità da reato degli enti per taluni delitti contro gli animali, ed estese le misure di prevenzione per taluni soggetti che siano ritenuti autori di taluni delitti contro gli animali. L'Autore sostiene che nulla sia cambiato quanto al bene giuridico protetto, posto che anche l'assetto previgente tutelava direttamente l'animale. I (modesti) inasprimenti sanzionatori e le altre misure esprimono un diritto penale di lotta al maltrattante animali; non viene invece toccata l'area delle attività nel cui ambito sono lecitamente uccisi e maltrattati animali (allevamento, macellazione, circhi ecc.).